

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2335

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

—

Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1984,
n. 799, concernente proroga di interventi in imprese in crisi

Presentato il 3 dicembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge si propone la conversione in legge del decreto-legge con cui sono state previste la proroga degli interventi della GEPI in aziende meccaniche dei comuni di Arezzo e di Terni e la concessione di particolari provvidenze in favore dei dipendenti di imprese soggette alla procedura di amministrazione straordinaria.

L'articolo 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193, dispone che la GEPI possa effettuare, in deroga alla normativa generale, gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 21 marzo 1971, n. 184, in aziende del settore meccanico con più di 400 e 300 addetti, ubicate rispettivamente nei comuni di Arezzo e di Terni. Poiché l'operatività di tale disposizione eccezionale viene a scadere il 6 dicembre dell'anno in corso, mentre sono in atto trattative della GEPI per la realizzazione del risanamento delle aziende interessate, emerge la necessità di prevedere una ulteriore breve proroga del termine stesso. A tale esigenza provvede l'articolo 1 del decreto-legge, che fissa la scadenza del nuovo termine prorogato al 6 giugno 1985.

Al fine di agevolare la sistemazione dei dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria per le quali è imminente la scadenza del termine massimo di legge per la continuazione dell'esercizio di impresa, con l'articolo 2 del decreto-legge, del quale si propone la conversione in legge, si prevede la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

Dall'esperienza maturata è emerso, infatti, che l'ipotesi di gran lunga più frequente, alla scadenza del termine massimo

suindicato, è quella della cessione ad altri imprenditori delle aziende facenti parte di gruppi di imprese in amministrazione straordinaria.

Ciò comporta, peraltro, nella maggior parte dei casi, problemi occupazionali derivanti sia dalla necessità di graduare lo assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie, in relazione a programmi di risanamento aziendale, sia dalla esigenza di attuare piani di mobilità mediante la collocazione, da parte delle stesse imprese cessionarie, dell'esubero di dipendenti in attività alternative.

Tale ipotesi, ovviamente, ricorre solo nei casi in cui, prima della scadenza del termine di continuazione dell'esercizio dell'impresa, emergano concrete possibilità di cessione delle aziende, ponendosi come inevitabile alternativa la liquidazione dei complessi aziendali con l'applicazione di quelle misure assistenziali a favore dei lavoratori previste dalla normativa generale.

Come precisa il comma 2 dell'articolo in questione, la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria dovrà essere corredata di una relazione analitica del commissario che, naturalmente in conformità del programma autorizzato dal CIPI ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 95 del 1979, indichi i contenuti del piano di mobilità dei lavoratori.

La norma in questione, di carattere generale, riguarda nell'immediato — e ciò motiva anche il ricorso alla decretazione d'urgenza — circa quattromila dipendenti di cinque gruppi sottoposti alla procedura straordinaria per i quali il termine per la continuazione dell'esercizio d'impresa viene a scadere nel periodo compreso tra la fine di novembre e quella di dicembre del corrente anno.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge
1° dicembre 1984, n. 799, concernente pro-
roga di interventi in imprese in crisi.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 799, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 332 del 3 dicembre 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per la continuazione degli interventi della GEPI in aziende del settore meccanico ubicate nei comuni di Arezzo e di Terni nonché per assicurare il trattamento di cassa integrazione straordinaria e il trattamento speciale di disoccupazione ai dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

E M A N A

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Il termine previsto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è prorogato fino al 6 giugno 1985.

ARTICOLO 2.

1. Ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni, può essere corrisposto il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate, anche mediante la loro collocazione in attività alternative.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. La richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria deve essere corredata di una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria, riguardante la mobilità del personale.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1984.

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — GORIA —
ROMITA — DE MICHELIS

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI